

Pubblicato il 04/07/2024

N. 00820/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00949/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2023, proposto da Myt Development Initiatives S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

***nei confronti***

Comune di San Giacomo Vercellese e Comune di Arborio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della D.G.R. Piemonte del 31 luglio 2023 n. 58-7356, recante "indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse

agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31, Supplemento ordinario n. 2 del 3 agosto 2023; della DGR del 23 ottobre 2023, n. 26-7599, recante “Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. La Società ricorrente, attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ha avviato lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 11 MWp, da realizzarsi nei Comuni di San Giacomo Vercellese e Arborio (VC) denominato “Parco fotovoltaico San Giacomo” (l’“Impianto”).

2. I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'intervento, di cui la Società ha ottenuto la disponibilità in forza di contratto preliminare di compravendita (doc. 3 ricorrente), hanno destinazione agricola, e appartengono alle classi II e III di capacità d'uso del suolo ai sensi della disciplina regionale.

3. La scelta localizzativa, secondo la prospettazione della ricorrente, è dipesa dalle valutate caratteristiche dei fondi, contraddistinti dalla ridotta potenzialità agricola e tutti ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199; sugli stessi, infatti, non gravavano vincoli diretti, né si collocavano all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi

della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (pari per il fotovoltaico a 500 metri) (doc. 4 ricorrente).

4. La Società richiedeva a e-Distribuzione il preventivo di connessione (doc. 5 ricorrente, recante la data del 5.5.2023), ottenendone il rilascio da parte del gestore in data 10.10.2023 con il codice di tracciabilità 358850416 (doc. 6 ricorrente, con indicazione della data di ricevimento della corrispondente domanda in data 06.09.2023). Il preventivo in questione non risulta "ritirato" e, quindi, accettato dalla richiedente.

5. Nelle more, la Regione Piemonte ha emanato la gravata D.G.R. del 31 luglio 2023 n. 58-7356, recante "*indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31, Supplemento ordinario n. 2 del 3 agosto 2023. L'atto in questione, alla luce dell'introduzione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, disciplina le attività realizzabili in area agricola in attesa del completamento del tessuto normativo con l'emanazione dei decreti interministeriali e degli atti regionali previsti, riconoscendo piena forza precettiva alle disposizioni vigenti, non abrogate e non ancora modificate.

In particolare, qualificate come "*aree agricole ad elevato interesse agronomico*" le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del D.M. 1444/1968, individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti: (i) agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali come D.O.P.; I.G.P.; D.O.C. e D.O.C.G., (ii) ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo ai sensi della "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, la suddetta delibera regionale ivi consente unicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico.

6. Con DGR del 23 ottobre 2023, n. 26-7599, la Regione è intervenuta nuovamente sulla materia, modificando le misure di salvaguardia previste nella precedente e qui

gravata deliberazione, prevedendo che il divieto a realizzare impianti fotovoltaici a terra non agrivoltaici *“non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso”*.

7. Avverso le deliberazioni regionali del 31 luglio e del 23 ottobre 2023 è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:

I. Violazione degli Artt. 1 e 20 e Ss. del D.Lgs. 199/2021 – Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 – Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3 Cost. – Violazione dell’art. 194, paragrafo 1, del Tfu – Violazione della Direttiva (Ue) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 - Violazione degli Artt. 3, 97 Cost. – Carenza assoluta di potere – Irragionevolezza;

II. Violazione degli artt. 1 E 20 s ss. del D.Lgs. 199/2021 – Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida di cui Al D.M. 10.09.2010 – Violazione dell’art. 117, Commi 1 e 3 Cost. – Violazione degli Artt. 3, 97 Cost. – Carenza assoluta di potere – Arbitrarietà;

III. Violazione degli artt. 1 e 20 e Ss. del D.Lgs. 199/2021 – Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 – Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3 Cost. – Violazione dell’art. 194, paragrafo 1, del Tfu – Violazione della Direttiva (Ue) 2018/2001 dell’11 Dicembre 2018 - Violazione degli Artt. 3, 97 Cost. – Eccesso di potere sviamento – Arbitrarietà;

IV. Violazione della Direttiva (Ue) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 – Violazione della comunicazione repowereu della Commissione dall’8 marzo 2022 – Violazione del “piano repowereu” del 18 maggio 2022 - Violazione del regolamento (ue) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 - Violazione dell’art. 117 cost. –

Eccesso di potere sviamento – Arbitrarietà;

V. Violazione dell'art. 3, 41 e 117, comma 2, lettera s) cost. – Eccesso di potere sviamento – Difetto di istruttoria e di motivazione – Arbitrarietà;

VI. Violazione dell'art. 3, 41, 97 cost. – Violazione del principio di legittimo affidamento e certezza del diritto -Eccesso di potere sviamento – Difetto di istruttoria e di motivazione – Arbitrarietà.

8. Si è costituita la Regione Piemonte, contestando con memorie e documenti le avversarie domande e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

9. All'esito della camera di consiglio del 14.12.2023 questo TAR, con ordinanza n. 500/2023, ravvisava l'opportunità di disporre la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

10. A seguito di ulteriore scambio di atti difensivi, all'udienza pubblica del 18.4.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. *In limine*, occorre scrutinare l'eccezione di parte resistente circa l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'impugnativa. La Regione Piemonte, per un verso, ritiene gli atti impugnati inidonei ad imporre qualsivoglia limitazione o moratoria alle attività installabili nel territorio, in quanto meramente ricognitivi dell'ordinamento vigente, non ancora innovato alla luce del D. Lgs 199/2021, per altro verso e conseguentemente, disconosce la sussistenza di un interesse all'impugnativa in capo alla Società ricorrente, poiché quest'ultima non ha presentato alcuna formale domanda di rilascio della prescritta autorizzazione unica. L'eccezione non può essere accolta.

Sebbene la deducente non abbia avviato formalmente l'iter per il rilascio dell'autorizzazione propedeutica all'installazione dell'impianto, nondimeno si qualifica quale soggetto direttamente inciso dai provvedimenti impugnati. Quanto alla prima, più risalente determina, in quanto non consente l'installazione di moduli fotovoltaici a terra in terreni, quali quelli nella disponibilità della

ricorrente, *“appartenenti alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, imponendo per tali aree l’adozione di una specifica e diversa soluzione tecnologica e realizzativa: “nelle sopra menzionate aree agricole è consentita unicamente l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico”*. La limitazione in questione costituisce un elemento idoneo a impedire *in limine* l’esame nel merito dell’eventuale istanza autorizzatoria da parte della proponente, non consentendo alcuna ponderazione da parte dell’autorità competente. Analogamente, quanto alla seconda determina, laddove perimetra l’ambito applicativo delle prescrizioni richiamate, non estendendole ai soli *“procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso”*, si ravvisa l’immediata incidenza sugli interessi fatti valere dalla deducente, non rientrante nelle casistiche esoneranti ivi individuate.

2. Quanto al merito, con la prima doglianza la deducente ritiene la D.G.R. del 31 luglio 2023 n. 58-7356 illegittima per carenza assoluta di potere, in quanto l’intervento legislativo e regolamentare regionale sarebbe subordinato all’emanazione di specifici decreti ministeriali, previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e da adottarsi previa acquisizione del parere della Conferenza Stato Regioni.

La doglianza è infondata.

Il nuovo quadro normativo statale di riferimento nella materia, approvato con il D.Lgs. 199/2021, non può oggi dirsi compiutamente definito (Corte Cost., 21.10.2022 n. 216). Da tale premessa deriva la perdurante vigenza dell’assetto regolativo risultante dall’applicazione dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 e del relativo D.M. attuativo del 10.09.2010, con cui sono state emanate le *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.

La giurisprudenza amministrativa ritiene che, in materia di installazione ed esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, *“l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida costituiscono, nella loro integrazione, un corpus normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore regionale, secondo pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo Corte Cost., 16 luglio 2014, n. 199)”* (come richiamata in Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2018, n. 5564, nonché Corte Cost. n. 14 del 2018 e n. 69 del 2018, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI 25 novembre 2019 n. 8020)” (T.A.R. Lazio, Roma, II, 4.10.2023 n. 14706).

Le suddette Linee Guida disciplinano il regime giuridico (Parte II), le modalità di svolgimento del procedimento unico (Parte III) e l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio (Parte IV), per un verso individuando gli specifici requisiti che devono essere soddisfatti ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei progetti (paragrafo 16) e, per altro verso, rimettendo alle regioni e alle province autonome la facoltà di individuare, previa istruttoria amministrativa, aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri dettati dall’Allegato 3 del D.M. citato (paragrafo 17).

A mente del paragrafo 17.1 delle linee guida in esame *“(l’)individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni, attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”*.

In attuazione del paragrafo 17.3 delle citate Linee Guida, la Regione Piemonte ha adottato la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 il cui Allegato, al paragrafo 3, ha classificato come inidonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra i

terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo (secondo lo strumento cartografico di cui alla DGR 75-1148/2010) nonché le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico (doc. 3 resistente).

La determina impugnata costituisce nuova edizione dell'istruttoria regionale richiesta dalla vigenti e sopra richiamate Linee Guida, assunta sulla base del mutato quadro normativo statale di cui al D. Lgs. n. 199/2021 e della disciplina transitoria ivi contenuta, riproduttiva quanto a contenuto prescrittivo della precedente classificazione di inidoneità all'installazione di pannelli solari "a terra" per determinate classi di capacità dell'uso dei suoli, con la sola eccezione delle soluzioni agrivoltaiche, espressamente consentite.

Alla luce del ricostruito quadro normativo, non può dunque condividersi una lettura della recente disciplina statale – con particolare riferimento alla relativa disciplina transitoria - che obliteri interamente il sistema previgente.

Il coordinamento e contemperamento dei criteri localizzativi ad opera degli atti impugnati, infatti, riguarda materie di potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che non può riscontrarsi la carenza di potere denunciata dalla ricorrente.

3. Con la seconda doglianza la Società censura la DGR impugnata ritenendola in contrasto con la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale e con i principi fondamentali della materia, laddove porrebbe in via astratta un preventivo divieto all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in "aree agricole di elevato interesse agronomico", senza alcuna verifica alla stregua della concreta e attuale coltivazione dei suoli.

La doglianza non può essere accolta.

La decisione regionale contempera la capacità produttiva dei suoli con la necessaria espansione della produzione da energie rinnovabili, escludendo, per le classi di



suolo aventi potenzialità agricole più elevate, soluzioni tecniche che ne impediscano in via permanente l'utilizzo per la coltivazione.

La deducente pretende di ricavare dal disposto dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 una generalizzata facoltà di diretta utilizzazione di tutte le c.d. "aree idonee" ex lege, utilizzazione che però la Regione ha precluso alla luce della necessaria unitaria lettura dell'intero disposto dell'articolo in questione: proprio per le aree idonee, infatti, il relativo comma. 1, lett. a) impone l'individuazione, a cura dei decreti interministeriali attuativi, di *"modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili"*, mentre il successivo comma impone che nella medesima sede si tenga conto delle *"esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici(...)"* .

Orbene. in ragione della necessaria ponderazione sottesa all'emanazione delle norme attuative, non può essere accolta l'interpretazione di parte ricorrente: occorre far leva sul recente arresto della giurisprudenza amministrativa secondo cui *"non potrebbe ritenersi che, in attesa della emanazione dei decreti ministeriali, la materia in questione rimanga priva di normazione di principio (...) giacché, altrimenti, nelle aree idonee ex lege le Regioni finirebbero per dover autorizzare l'installazione degli impianti senza limiti di copertura delle superfici, contravvenendo così alla chiara – seppur incompleta - indicazione della legislazione statale"* (cfr T.A.R. Umbria, I, 6.11.2023, n. 613).

Alla stregua della richiamata lettura giurisprudenziale, la concreta coltivazione dei suoli non si pone quale argomento dirimente, attenendo a circostanze di fatto mutevoli nel tempo: oggetto della tutela regionale, infatti, è il potenziale produttivo agricolo dei territori - che ben può prescindere dall'utilizzo attuale ed effettivo del fondo – la cui esplicazione "in potenza" può essere cancellata dalla non reversibile,

indiscriminata ed integrale sostituzione delle colture con gli impianti “a terra” in questione.

4. Con la terza doglianza l’odierna esponente censura il regime regolatorio in concreto previsto dalla D.G.R. del 31 luglio 2023 n. 58-7356, ritenendo che si discosti illegittimamente da quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, ponendosi in disarmonia con i principi fondamentali della materia già dettati dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dalle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10.09.2010. L’individuazione delle aree idonee *ex lege*, infatti, secondo la ricorrente seguirebbe criteri sostanziali, mentre la determina gravata imporrebbe una astratta e perciò illegittima preclusione alla realizzazione degli impianti.

Il mezzo non può essere accolto.

La deducente, infatti, diversamente declina le proprie critiche alla determina gravata, ribadendo sostanzialmente profili già considerati dal Collegio in sede di rigetto della precedente seconda doglianza. Devono, pertanto, essere ribadite le argomentazioni ivi già spese: il contemperamento di interessi, principi e valori sotteso agli atti gravati si radica sulla normativa che ha già trovato attuazione con le vigenti linee guida, senza neppure porsi in frizione con la disciplina statale di più recente emanazione, laddove quest’ultima comunque impone una regolamentazione per le aree idonee, la cui portata non può che ritenersi estesa anche alla disciplina transitoria, pena il sostanziale svuotamento di tale irrinunciabile esigenza regolativa e la potenziale radicale, integrale sostituzione delle colture con la sola produzione fotovoltaica.

In ogni caso, il Collegio ritiene meritevole di menzione un recente arresto della giurisprudenza amministrativa, laddove perimetra le aree agricole idonee *ex lege* sulla base di una rigorosa esegesi delle disposizioni *de quibus*: “5.1.2 La seconda precisazione, in punto di diritto, riguarda la normativa applicabile alla fattispecie in esame, tenuto anche conto che, nella memoria del 17 novembre 2023, parte ricorrente afferma che “l’area di Progetto costituisce area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-quater, D.lgs. n. 199/2021”.

*Innanzitutto è pacifico che non si verta su una fattispecie di “area idonea” secondo la definizione contenuta nell’art. 20, comma 8°, lett. c-ter. 1) del D.lgs. n. 199/2021, che non riguarda indifferentemente tutte le aree agricole, ma si riferisce solo a quelle “racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere” condizione, questa che non è integrata nel caso in esame e di cui manca qualsiasi evidenza.*

*Inoltre, il successivo comma 8° lett. c-quater (invocato dalla parte ricorrente), prevedendo quali aree idonee quelle “che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” fa espressamente salvo il precedente criterio di cui alla lett. c-ter, n1), con la conseguenza che la qualificazione di area idonea ex lege per le aree agricole risulta perimetrata alle sole ipotesi di “aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere” (...))” (TAR Sicilia, Catania, I, 6.2.2024 n. 430).*

Ne consegue che le aree in questione non possono rientrare *de plano* tra quelle idonee *ex lege* all’installazione degli impianti fotovoltaici, difettando la conformità al coesistente criterio di prossimità alle zone già compromesse dalle attività antropiche richiamate (industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere).

5. Con la quarta censura la Società istante deduce il contrasto con il diritto comunitario, che ha qualificato l’interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile come “interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica”.

La doglianza è priva di pregio.

Il Collegio, pur non ignorando i vigenti obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili contenuti nel compendio normativo richiamato dalla

ricorrente, a sostegno dell'espresso giudizio di infondatezza della censura richiama e fa proprio il pertinente approdo interpretativo del Consiglio di Stato, laddove condivisibilmente afferma che *“le direttive europee e gli accordi internazionali, dunque, non hanno nessun effetto verticale diretto e non svolgono nessuna incidenza, né rilevanza riguardo alle scelte – statali e regionali – in ordine al corretto bilanciamento tra gli opposti interessi pubblici della salvaguardia delle risorse agricole e naturali locali (artt. 9, 32 e 44 Cost.) e dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (per perseguire l'obiettivo globale della lotta ai gas climalteranti). Del resto, operare una comparazione (o una sorta di bilanciamento) tra il valore della lotta al mutamento climatico, che riguarda effetti ipotetici, indiretti e futuri e si pone su di un piano globale e di lungo periodo, e il valore di tutela della risorsa agricola e del paesaggio, che verrebbe invece pregiudicato immediatamente per effetto diretto degli interventi proposti, costituisce un evidente errore logico, prima che giuridico, poiché implica l'instaurazione di una comparazione tra termini palesemente eterogenei e non commensurabili, perseguendo l'uno un effetto solo ipotetico, indiretto e futuro, comportando l'altro, invece, danni immediati, certi e diretti ai beni-interessi protetti”* (parere Cons. Stato, I, 11.05.2021, n. 843).

6. Con la quinta censura la Società lamenta plurime violazioni del dettato costituzionale, ritenendo le scelte regionali lesive, in particolare, dei principi di libera iniziativa economica e di tutela dell'ambiente.

La doglianza è infondata.

La decisione regionale deve essere letta in ottica di contemperamento tra opposti interessi, principi e valori (tutti a rilevanza costituzionale), la cui complessa sintesi trova il proprio equilibrio consentendo solo le soluzioni tecniche di produzione energetica rinnovabile che non compromettano in modo permanente i differenti possibili utilizzi agricoli dei suoli. Alla luce di tale ricostruzione, la frizione con i principi costituzionali non può essere ravvisata.

7. Con la sesta censura l'esponente contesta il regime transitorio previsto dalla

D.G.R. del 31 luglio 2023 n. 58-7356, come modificato dalla DGR del 23 ottobre 2023, n. 26-7599, nella parte in cui ha escluso dall'ambito di applicazione della moratoria (i) i procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello DGR sul BUR; (ii) i procedimenti rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete. Ad avviso della deducente i criteri adottati non sarebbero improntati a canoni di razionalità nè idonei a tutelare l'affidamento degli operatori economici, i cui investimenti, in quanto di regola sostenuti – come nel caso di specie - in una fase antecedente all'accettazione del preventivo di connessione elettrica, verrebbero inevitabilmente vanificati in assenza di quest'ultimo, senza neppure tener conto che la possibilità di ottenerlo risulta condizionata dal protrarsi delle tempistiche procedurali del gestore elettrico.

Il mezzo è infondato.

La ricorrente, con la censura in esame, non dimostra alcuna effettiva irrazionalità - o vulnus alla certezza del quadro regolativo – insita nel meccanismo ideato dalla Regione Piemonte: non può infatti ritenersi censurabile, alla stregua dei limiti del sindacato giudiziale sulla discrezionalità amministrativa, la scelta di individuare nell'accettazione del preventivo di connessione il momento di emersione e consolidamento dell'interesse dell'operatore economico. Tale accettazione, infatti, è espressamente richiesta al paragrafo 13 delle Linee guida di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 quale contenuto minimo dell'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti in questione: “*f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente (...)*”; per altro verso, la stessa accettazione è connessa al versamento degli importi richiesti dal gestore per il perfezionamento di detta fase procedimentale in connessione con la “soluzione

tecnica minima” di realizzazione ivi individuata ed è, pertanto, sintomatica della volontà realizzativa da parte dell’operatore economico. La scelta amministrativa, pertanto, non si palesa irrazionale: l’omessa adozione di differenti criteri, basati sulla data di acquisizione della disponibilità dei terreni, a detta della parte meno esposti alle variabili tempistiche procedurali del gestore elettrico, non è sintomatica di eccesso di potere, non potendo l’adito Tribunale sindacare nel merito la scelta amministrativa una volta che ne abbia escluso la manifesta irrazionalità.

Nel caso di specie, peraltro, la deducente lamenta una abnorme durata del proprio procedimento di rilascio del preventivo da parte del gestore che non trova riscontro negli atti gravati: la domanda di rilascio del preventivo di connessione prodotta reca la data del 5.5.2023 e il riscontro del gestore, riferito ad una domanda pervenuta il 26.9.2023, reca la data del 10.10.2023.

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono trovare compensazione alla luce della novità e complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marco Costa, Referendario, Estensore

Stefania Caporali, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Marco Costa**

**IL PRESIDENTE**

**Gianluca Bellucci**

**IL SEGRETARIO**